Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° — ROMA - Venerdì, 26 luglio 1935 - ANNO XIII — Numero 173

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1330.
Provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta. Pag. 3782

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1331.
Approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale d'Abruzzo . . . . Pag. 3783

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1332.
Approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale del Gran Paradiso . . . . . . Pag. 3785

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1333.
Integrazione delle tabelle organiche dei Regi istituti tecnici di Gorizia e Reggio Emilia . . . . Pag. 3787

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1334.
Circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto del Regno . . . . Pag. 3788

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1335.
Modificazione delle piante organiche delle cancellerie e segreterie della Corte di appello e Procura generale di Bari e della Sezione di Corte di appello e Procura generale di Lecce. Pag. 3788

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1336.
Modificazioni all'ordinamento degli Archivi notarili. Pag. 3789

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1337.
Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A dell'Istituto geografico militare . . . . Pag. 3789

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1338.
Autorizzazione al comune di Calascibetta ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G . . Pag. 3790

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1339.
Erezione in ente morale della Scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini », in Genova-Bolzaneto. Pag. 3790

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1340.
Cessione gratuita di area allo Stato da parte del comune di Dignano d'Istria . . . . Pag. 3790

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1341.
Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Pasquale Donetti » presso la Regia università di Genova . . Pag. 3790

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1342.
Autorizzazione alla Regia Galleria nazionale d'arte moderna, in Roma, ad accettare un legato . . . . Pag. 1342

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1343.
Autorizzazione al Regio istituto tecnico agrario di Todi ad accettare un lascito . . . . Pag. 3790

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII.
Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Voghera. Pag. 3790

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1935-XIII.
Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1323, che accorda la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano . . . . . Pag. 3791

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) . . . . Pag. 3792

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero della guerra: R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa . . . . Pag. 3792

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici: Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo delle case popolari di Forlì Pag. 3792

Ministero delle finanze:

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 3793

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 3795

Ministero delle corporazioni:

Svincolo della cauzione costituita dalla Soc. An. « Lloyd Orientale », con sede in Genova . . . . Pag. 3795

Scioglimento d'ufficio di cooperativa . . . . Pag. 3795

Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

Costituzione del Consorzio per la strada interpoderale Cafragna-Banzola (Parma) . . . . Pag. 3795

Soppressione del Consorzio idraulico « Musestre » (Treviso). Pag. 3795

CONCORSI

Ministero delle corporazioni: Graduatoria del concorso a 10 posti di ispettore metrico in prova . . . . Pag. 3795

Regia prefettura di Pistoia: Concorsi a posti di sanitario condotto . . . . Pag. 3796

Regia prefettura di Pesaro: Concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Fano . . . . Pag. 3796

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 27 giugno 1935-XIII, n. 1330.
Provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedimenti per l'industria del seme di bachi da seta, nei riguardi del seme non utilizzato per la campagna bacologica 1935;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere sovvenzioni, sino all'importo massimo complessivo di L. 1.800.000, ai produttori di seme bachi, per quote non superiori a L. 12 per ogni oncia di seme prodotto e non utilizzato per la campagna bacologica 1935.

Qualora i produttori singoli abbiano dato facoltà, con atto notarile, ad organismi economici di categoria, legalmente costituiti, di richiedere la sovvenzione di cui sopra ed abbiano anche dato l'incarico di riscuoterla, la concessione potrà essere fatta e corrisposta per conto delle Ditte agli organismi stessi.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le condizioni e le modalità per la concessione delle sovvenzioni.

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio 1934-35 è istituito il capitolo n. 70-*ter*, con lo stanziamento di L. 1.800.000 e con la seguente denominazione: Sovvenzioni ai produttori di seme di bachi da seta per la campagna bacologica 1935.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 123. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1331.

Approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale d'Abruzzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 257, convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511, con cui si costituisce il Parco nazionale d'Abruzzo,

Visto il R. decreto 27 settembre 1923, n. 2124;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1923, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante modifiche all'ordinamento ed alla gestione del Parco stesso;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'educazione nazionale, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale d'Abruzzo composto di n. 26 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 361, foglio 83. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 257 (convertito nella legge 12 luglio 1923, n. 1511) modificato con i Regi decreti-legge 4 gennaio 1925, n. 69, e 11 dicembre 1933, n. 1718, riguardanti la costituzione ed il funzionamento del Parco nazionale d'Abruzzo.

Art. 1.

I confini del Parco nazionale d'Abruzzo saranno delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, nei punti d'intersezione del perimetro con ciascuna delle strade d'accesso, portanti la dicitura: « Milizia nazionale forestale - Parco nazionale d'Abruzzo Divieto di caccia e pesca ».

All'esterno del Palazzo comunale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto od in parte, nel Parco, saranno anche collocate delle tabelle portanti la dicitura:

« Milizia nazionale forestale — Parco nazionale d'Abruzzo - Nel territorio del Parco sono vietati:

a) la manomissione delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche;

b) la raccolta di specie vegetali; il taglio dei boschi; la caccia; la pesca; l'accesso nelle zone particolarmente riservate, segnalate da tabelle indicanti il divieto di accesso; la presa fotografica di panorami, costumi, animali, ecc., a scopo di speculazione e commercio, quando non siano stati autorizzati dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali ».

Art. 2.

Fermo restando quanto è disposto dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, nelle località comprese nel perimetro del Parco e di cui all'annessa tabella, è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche, e delle formazioni geologiche e paleontologiche.

Tale divieto sarà notificato, a mezzo dei messi comunali, ai singoli proprietari ed ai possessori del tempo in cui è fatta la notificazione, e sarà pubblicato per la durata di quindici giorni nell'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 3.

I Comuni, Enti e privati che intendano eseguire costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere, ovvero l'esercizio di cave, nelle località di cui al precedente articolo, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale potrà prescrivere le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinchè le nuove opere non contrastino con le finalità del Parco.

Art. 4.

Ogni anno l'Azienda di Stato per le foreste demaniali determina le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali nelle località indicate in apposito elenco che sarà pubblicato per quindici giorni nell'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 5.

Tutti i tagli boschivi dovranno essere sottoposti alla approvazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la quale fisserà anche le relative norme per l'utilizzazione.

Qualora l'Azienda, per conservare le bellezze naturali del bosco, ritenga di negare, in tutto od in parte, l'esecuzione del taglio, fisserà la misura del compenso da corrispondersi al proprietario del bosco, sempre che il provvedimento non dipenda dall'applicazione della legge e dei regolamenti forestali, nel qual caso non spetterà compenso alcuno.

In caso di mancato accordo, il compenso sarà determinato da una Commissione di arbitri nominati uno dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali, uno dal proprietario ed uno dal pretore del luogo.

Art. 6.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà concedere eventuali contributi agli Enti e privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell'ufficiale amministratore del Parco, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, sempre però che i lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili in base agli articoli 90 e 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà, altresì accordare gratuitamente i semi e piantine occorrenti.

Art. 7.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nell'interesse della ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati o dell'impianto di nuovi boschi, ovvero della conservazione di determinate specie vegetali o animali, può imporre speciali limitazioni, o divieti all'esercizio del pascolo, corrispondendo

all'uopo un compenso che, in caso di disaccordo, sarà determinato con le norme di cui all'art. 5, salvo che la limitazione od il divieto non dipenda dall'applicazione delle vigenti leggi forestali nel qual caso non spetterà compenso alcuno.

Art. 8.

Nel territorio del Parco sono vietate la caccia, l'uccellagione e la pesca. È altresì vietato l'accesso con armi, cani, o strumenti atti alla caccia ed alla pesca.

È tuttavia concesso di transitare nelle vie di pubblico ed abituale passaggio nell'interno del Parco, con armi, cani, o strumenti atti alla caccia ed alla pesca, purchè le armi siano scariche ed i cani al guinzaglio.

È parimenti concesso ai pastori e guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del Parco, di detenere armi da fuoco lunghe e corte a proiettile unico per la difesa della propria e dell'altrui persona e degli armenti affidati alla loro sorveglianza.

Dall'amministratore del Parco potranno essere rilasciati speciali permessi di accesso al Parco con armi cariche per giustificati motivi di difesa personale, fermo restando il divieto di usarle per caccia non consentita a norma del presente regolamento. Detti permessi non dispensano dall'obbligo della licenza del porto d'armi, richiesta dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

Art. 9.

Entro il perimetro del Parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di non detenere che cani esclusivamente da guardia e di sorvegliare affinchè questi non danneggino la selvaggina.

I pastori e guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del Parco non saranno considerati contravventori al divieto di caccia qualora uccidano o catturino animali rapaci, nocivi, o pericolosi, per indispensabile ed immediata difesa delle persone o degli armenti, sempre che facciano uso dei mezzi consentiti dalle leggi e sempre che consegnino all'amministratore del Parco, entro 24 ore, i capi uccisi. La mancata consegna o denunzia è presunzione di esercizio abusivo di caccia.

Art. 10.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allorquando deliberi di vietare la caccia per talune specie di selvaggina in territori circostanti al perimetro del Parco a termine del capoverso dell'art. 2 della legge, provvederà perchè il divieto sia reso noto a mezzo di affissioni nell'Albo pretorio del capoluogo del Comune interessato e, ove lo ritenga necessario, a mezzo di tabelle portanti la scritta: « Divieto di caccia a .... » collocate sul perimetro del territorio medesimo. Ai contravventori si applicano le sanzioni di cui all'art. 7, lettera *e*), della legge.

I divieti riguarderanno le sole specie la cui protezione sia riconosciuta necessaria, e saranno disposti se risulti che esemplari della specie medesima possano incontrarsi nelle aree cui il divieto si riferirà.

Art. 11.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, quando, ai termini della lettera *f*) dell'art. 4 della legge, deliberi di vietare l'accesso in talune località del territorio del Parco, provvederà affinchè le zone interdette siano segnalate con apposizione di tabelle lungo la linea perimetrale di esse, portanti la dicitura: « Divieto di accesso » e con avvisi da pubblicarsi nel capoluogo del Comune interessato.

Il divieto potrà riguardare località che presentino particolare interesse per il ripopolamento del camoscio, o dell'orso, ovvero grave pericolo alla incolumità perchè di abituale dimora degli orsi.

Il divieto non concerne quei naturali del luogo che debbono frequentare le zone per giustificate ragioni di lavoro.

Art. 12.

Nessun risarcimento è dovuto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali per i danni che fossero arrecati dalla fauna che vive nel territorio del Parco.

Art. 13.

Chiunque intenda esercitare individualmente la caccia, l'uccellagione e la pesca nel territorio del Parco, deve presentare domanda all'ufficio di amministrazione, indicando la località ove vorrebbe cacciare, o pescare, la specie di selvaggina, o di pesca ed i mezzi dei quali intenderebbe valersi.

L'autorizzazione fisserà il luogo di esercizio e la durata del permesso e potrà limitare la caccia, l'uccellagione e la pesca a determinata specie.

Art. 14.

Il privato proprietario di terreni in cui sia stata permessa ad altri individualmente la caccia, l'uccellagione o la pesca, ai termini del precedente articolo, e che voglia in detti terreni egli stesso esercitare la caccia, l'uccellagione o la pesca, in conformità del disposto dell'art. 5 della legge, dovrà farne dichiarazione all'ufficio di amministrazione del Parco. La facoltà di esercizio è limitata agli stessi luoghi della sua proprietà, alla stessa specie, alla stessa epoca ed agli stessi mezzi per i quali è stata data facoltà di esercizio a terzi.

Art. 15.

Le concessioni di esercizio di caccia, di uccellagione e di pesca sono subordinate al pagamento di un diritto che sarà fissato, di volta in volta, dall'Amministrazione del Parco in relazione all'importanza ed alla durata delle concessioni stesse e con particolare riguardo per i naturali residenti nei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 16.

L'organizzazione delle partite di caccia a specie di grossa selvaggina è riservata alla Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, alle cui disposizioni i cacciatori dovranno attenersi.

Le autorizzazioni alle caccie predette, saranno date solo nel caso di accertata esuberanza di capi della specie.

Per tali autorizzazioni saranno designati i luoghi in cui sarà esercitata la caccia, il numero dei capi che si potranno abbattere e il diritto che dovrà essere corrisposto al Parco, nonchè tutte le altre modalità, che si riterranno necessarie per la tutela della selvaggina e per il migliore andamento della battuta.

Art. 17.

I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati (od uccisi quando non ne sia possibile la cattura) dagli agenti addetti alla sorveglianza e tenuti quindici giorni a disposizione del proprietario che potrà riscattarli dietro il pagamento della penale di L. 20 per i cani non da caccia, e L. 50 per quelli da caccia, oltre il rimborso delle spese di mantenimento.

Trascorso il termine suddetto l'Amministrazione del Parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente od alla soppressione dell'animale stesso.

Saranno considerati vaganti anche i cani da pastore e da guardia trovati lontani dagli stazzi e dagli armenti cui sono adibiti per custodia.

Art. 18.

Chiunque rinvenga ucciso, o ferito un orso, un camoscio, un capriolo, una lince, un gatto selvatico, un'aquila od altro animale di specie rara, è tenuto a farne la consegna, o la denuncia all'amministratore del Parco.

Art. 19.

Chiunque a scopo di speculazione o di commercio intenda ritrarre a mezzo di fotografie, o di altro processo, panorami, monumenti, costumi, animali e simili, nel territorio del Parco, deve farne domanda all'amministratore.

Le autorizzazioni possono essere negate; ma, se vengono concesse, sono subordinate al pagamento di un diritto, che sarà fissato all'atto del rilascio, ed all'osservanza di speciali norme.

Coloro che ottengono l'autorizzazione devono consegnare almeno tre positive di ciascuna riproduzione all'amministratore del Parco.

Art. 20.

Le negative di fotografie e di cinematografie, ritratte a scopo commerciale e di speculazione senza preventiva autorizzazione, e le riproduzioni di esse in quadri, cartoline, pellicole e simili, in qualunque località del territorio italiano siano esposte o messe in vendita, o comunque rinvenute, saranno sequestrate facendone consegna al pretore del luogo per il procedimento a carico del riproduttore e del rivenditore, o possessore.

Si provvederà altresì perchè siano vietate le visioni di cinematografie ritratte senza autorizzazione.

Art. 21.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, allo scopo di promuovere il turismo e l'industria alberghiera, potrà concedere sussidi ad imprese di propaganda, di pubblicità e di trasporti di persone, ad Enti ed Associazioni che svolgano attività sportive, e ad alberghi posti nel territorio del Parco.

Art. 22.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, d'accordo con i proprietari, potrà, per meglio assicurare il conseguimento delle finalità del Parco, assumere la temporanea gestione dei boschi e terreni compresi nel perimetro del Parco stesso.

Detta gestione sarà esercitata con le modalità e condizioni e per la durata pattuita nei contratti che all'uopo verranno stipulati con i proprietari.

Le gestioni di che trattasi saranno limitate ai casi in cui, previo accurato preventivo esame della Direzione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, d'accordo con il Ministero delle finanze, si abbia affidamento che esse non potranno riuscire deficitarie.

Art. 23.

Gli agenti che hanno elevato una contravvenzione trasmetteranno il relativo verbale all'ufficio di amministrazione del Parco. L'amministratore del Parco farà notificare all'interessato, a mezzo del messo comunale, il verbale di contravvenzione con invito a comparire per la conciliazione entro quindici giorni dalla data della notificazione.

Art. 24.

Il contravventore che intende conciliare si presenterà all'ufficio di amministrazione del Parco entro il termine stabilito dall'articolo precedente e verserà all'amministratore l'importo della somma che sarà stabilita per la conciliazione.

Dell'avvenuta conciliazione, l'amministratore del Parco stenderà regolare verbale.

Art. 25.

Le notificazioni, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni sono esenti da ogni diritto e spesa di bollo e registro.

Art. 26.

La Commissione consultiva di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ed in seduta straordinaria quando il presidente ne deliberi la convocazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Tabella delle località comprese nel perimetro del Parco nazionale d'Abruzzo in cui è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche e delle formazioni geologiche e paleontologiche.

COMUNE	LOCALITÀ
1. Pescasseroli	Grotta di Macchiarvana
2. Pescasseroli	Balzo del Caprio
3. Opi	Bosco Fondillo
4. Opi	Stretta di Opi (Foce)
5. Civitellalfedena	Cascata delle Ninfe sullo Scerto
6. Civitellalfedena	Stretta dello Scerto sotto i ruderi di Rocca Tramonti, stretta chiamata localmente « La Focicchia »
7. Barrea	Stretta del Sangro sotto Barrea, chiamata localmente « Foce di Barrea »

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*:
ROSSONI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 1332.

Approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale del Gran Paradiso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1922, n. 1584, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si costituisce un Parco nazionale presso il Gruppo del « Gran Paradiso », nelle Alpi Graie;

Visto il R. decreto-legge 24 gennaio 1924, n. 168, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, con cui si apportano modificazioni ed aggiunte alla legge istitutiva del Parco nazionale del Gran Paradiso;

Visto il R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, convertito nella legge 25 gennaio 1934, n. 233, recante modifiche all'ordinamento ed alla gestione del Parco stesso;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per l'educazione nazionale, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale del Gran Paradiso composto di n. 16 articoli nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — DE VECCHI DI VAL CISMON — ROSSONI.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 361, *foglio* 84. — MANCINI.

Regolamento per l'applicazione della legge 17 aprile 1925, n. 473, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 233, riguardanti la costituzione del Parco nazionale del Gran Paradiso.

Art. 1.

I confini del Parco nazionale del Gran Paradiso saranno delimitati da tabelle da collocarsi — in modo visibile — sui punti d'intersezione del perimetro con le strade di accesso e portanti la dicitura: « Milizia nazionale forestale - Parco nazionale del Gran Paradiso - Divieto di caccia e pesca ».

Le tabelle potranno essere sostituite da scritte scolpite sulle rocce.

All'esterno del Palazzo comunale di ciascuno dei Comuni il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nel Parco, saranno anche collocate delle tabelle portanti la dicitura di cui sopra.

Art. 2.

Fermo restando quanto è disposto dalla legge 11 giugno 1922, n. 778, nelle località comprese nel perimetro del Parco e di cui all'annessa tabella, è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali ed archeologiche, e delle speciali formazioni geologiche.

Tale divieto sarà notificato, a mezzo dei messi comunali, ai singoli proprietari ed ai possessori del tempo in cui è fatta la notificazione, e sarà pubblicato per la durata di quindici giorni nell'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 3.

I Comuni, Enti e privati che nel territorio del Parco intendano eseguire costruzioni e ricostruzioni di qualsiasi genere, ovvero l'esercizio di cave, dovranno ottenere la preventiva autorizzazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, la quale potrà prescrivere le distanze, le misure e le altre norme necessarie affinchè le nuove opere non contrastino con le finalità del Parco.

Art. 4.

Ogni anno l'Azienda di Stato per le foreste demaniali determinerà le limitazioni ed i divieti per la raccolta delle specie vegetali nelle località indicate in apposito elenco che sarà pubblicato per quindici giorni all'Albo pretorio dei Comuni compresi nel perimetro del Parco.

Art. 5.

L'Azienda di Stato per le foreste demaliali potrà concedere eventuali contributi agli Enti e privati che razionalmente, e sotto la vigilanza dell'ufficiale amministratore del Parco, compiano lavori di rimboschimento di terreni cespugliati, erbati o nudi, di loro appartenenza, sempre però che i lavori non rientrino nella categoria di quelli sussidiabili in base agli articoli 90 e 91 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Quando ne riconosca l'opportunità, potrà altresì accordare gratuitamente i semi e le piantine occorrenti.

Art. 6.

L'Azienda di Stato per le foreste demaniali, avuto riguardo ai bisogni della fauna, può imporre speciali limitazioni o divieti all'esercizio del pascolo, corrispondendo all'uopo un compenso da liquidarsi con le norme stabilite dal 4° comma dell'art. 3 della legge 17 aprile 1925, n. 473, salvo che le limitazioni o i divieti non dipendano dalla applicazione delle leggi forestali, nel qual caso non spetterà alcun compenso.

Art. 7.

Nel territorio del Parco sono vietate la caccia, l'uccellagione e la pesca. È altresì vietato l'accesso con armi, cani o strumenti atti alla caccia ed alla pesca.

Dall'amministratore del Parco potranno peraltro essere rilasciati ai pastori e guardiani di armenti autorizzati a pascolare nel territorio del Parco speciali permessi di detenere armi da fuoco lunghe e corte a proiettile unico per la difesa della propria e dell'altrui persona e degli armenti affidati alla loro sorveglianza.

Detti permessi non dispensano dall'obbligo della licenza del porto d'armi, richiesta dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 8.

Entro il perimetro del Parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di non detenere che cani esclusivamente da guardia e di sorvegliare affinchè questi non danneggino la selvaggina.

Art. 9.

Nessun risarcimento è dovuto dall'Azienda di Stato per le foreste demaniali per i danni che fossero arrecati dalla fauna che vive nel territorio del Parco.

Art. 10.

Qualora la selvaggina si accresca in numero sproporzionato alle condizioni vegetative del Parco, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali potrà autorizzare la caccia per un determinato numero di capi, previo pagamento di un diritto che essa fisserà di volta in volta con speciale riguardo per i proprietari dei terreni compresi ed annessi al Parco.

Art. 11.

I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati (od uccisi quando non ne sia possibile la cattura) dagli agenti addetti alla sorveglianza e tenuti per quindici

giorni a disposizione del proprietario che potrà riscattarli dietro il pagamento della penale di L. 20 per i cani non da caccia, e L. 50 per quelli da caccia, oltre il rimborso delle spese di mantenimento.

Trascorso il termine suddetto, l'amministratore del Parco provvederà alla vendita del cane al miglior offerente od alla soppressione dell'animale stesso.

Saranno considerati vaganti anche i cani da pastore e da guardia trovati lontani dagli stazzi e dagli armenti cui sono adibiti per custodia.

Art. 12.

Chiunque rinvenisse ferito o ucciso uno stambecco, un camoscio, un capriolo, un'aquila, o altro animale di specie rara è tenuto, entro 48 ore, a farne la consegna o la denuncia all'amministratore del Parco.

Art. 13.

Gli agenti che hanno elevato una contravvenzione trasmetteranno il relativo verbale all'ufficiale di amministrazione del Parco. L'amministratore del Parco farà notificare all'interessato, a mezzo del messo comunale, il verbale di contravvenzione con invito a comparire per la conciliazione entro 15 giorni dalla data della notificazione.

Art. 14.

Il contravventore che intende conciliare si presenterà all'ufficio di amministrazione del Parco entro il termine stabilito precedentemente e verserà all'amministratore l'importo della somma che sarà stabilita per la conciliazione.

Dell'avvenuta conciliazione, l'amministratore del Parco ne stenderà regolare verbale.

Art. 15.

Le notificazioni, i verbali, le quietanze e qualsiasi altro atto relativo alle conciliazioni sono esenti da ogni diritto e spese di bollo e registro.

Art. 16.

La Commissione consultiva di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1718, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, ed in seduta straordinaria quando il presidente ne deliberi la convocazione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

Tabella delle località comprese nel perimetro del Parco nazionale del Gran Paradiso in cui è vietata la manomissione e l'alterazione delle bellezze naturali.

Comune	Proprietario	Località
1. Ceresole Reale	Demanio	Cascata di Novasca formata dal Rio Ciamosseretto.
2. Cogne	Id.	Cascata di Lilla formata dal Rio Loie e dal lago omonimo.
3. Cogne	Id.	Lago delle Loie.
4. Villanova Baltea..	Id.	Cascata del Nomenon formata dal Rio omonimo.

Visto, il *Ministro per l'agricoltura e foreste:*
ROSSONI.

REGIO DECRETO 20 maggio 1935-XIII, n. 1333.

Integrazione delle tabelle organiche dei Regi istituti tecnici di Gorizia e Reggio Emilia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Viste le tabelle organiche del personale del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Gorizia e del Regio istituto tecnico commerciale di Reggio Emilia, approvate rispettivamente con i Regi decreti 31 agosto 1933, n. 2288, e 31 agosto 1933, n. 2314;

Considerata la necessità di integrare le predette tabelle organiche includendo un posto di ruolo per la Presidenza, senza obbligo di insegnamento, nel Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Gorizia e un posto di ruolo *A* dal grado 10° al 7°, per l'insegnamento della seconda lingua straniera nel Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Reggio Emilia;

Considerata ancora la necessità di rettificare la tabella organica del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Reggio Emilia sopprimendo la cattedra di ruolo per l'insegnamento della prima lingua straniera, nel corso superiore e assegnando, invece, tale insegnamento per incarico retribuito;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ad integrazione della tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Gorizia, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 2288, viene aggiunto un posto di ruolo per la Presidenza dell'istituto, senza obbligo di insegnamento.

Art. 2.

Ad integrazione della tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Reggio Emilia, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 2314, viene aggiunto un posto di ruolo *A* dal grado 10° al 7° per l'insegnamento della seconda lingua straniera nel corso superiore dell'Istituto medesimo.

Art. 3.

Nella tabella organica annessa allo statuto del Regio istituto tecnico commerciale e per geometri di Reggio Emilia, approvato con Regio decreto 31 agosto 1933, n. 2314, viene soppresso il posto di ruolo per l'insegnamento della prima lingua straniera nel corso superiore dell'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.

Visto, il Guardasigilli: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 79. — MANCINI.

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1334.
Circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici del catasto del Regno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto l'art. 3 del regolamento per la esecuzione del testo unico medesimo, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Ritenuta la necessità di modificare le circoscrizioni territoriali di alcuni Uffici tecnici di formazione del nuovo catasto;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le circoscrizioni territoriali degli Uffici tecnici per la formazione del nuovo catasto sono stabilite come appresso:

Sede degli uffici	Circoscrizione
Agrigento	provincia di Agrigento
Alessandria	» » Alessandria
Aquila	» » Aquila
Arezzo	» » Arezzo
Ascoli Piceno	» » Ascoli Piceno
Avellino	» » Avellino
Bari	» » Bari
Belluno	» » Belluno
Benevento	» » Benevento
Caltanissetta	» » Caltanissetta; Enna, per la parte tuttora a vecchio catasto
Campobasso	» » Campobasso
Catanzaro	» » Catanzaro
Chieti	» » Chieti
Cosenza	» » Cosenza
Ferrara	» » Ferrara
Firenze	» » Firenze
Forlì	» » Forlì
Genova	» » Genova
Grosseto	» » Grosseto
La Spezia	» » La Spezia
Lecce	» » Lecce
Livorno	» » Livorno
Macerata	» » Macerata
Messina	» » Messina
Novara	» » Novara
Parma	» » Parma
Perugia	» » Perugia; Terni
Pescara	» » Pescara
Piacenza	» » Piacenza
Pisa	» » Pisa; Lucca
Pistoia	» » Pistoia
Ragusa	» » Ragusa
Reggio Calabria	» » Reggio Calabria
Rieti	» » Rieti
Roma	» » Roma; Viterbo
Savona	» » Savona
Siena	provincia di Siena
Sondrio	» » Sondrio
Teramo	» » Teramo
Trapani	» » Trapani
Udine	» » Udine
Vercelli	» » Vercelli

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 90. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1335.
Modificazione delle piante organiche delle cancellerie e segreterie della Corte di appello e Procura generale di Bari e della Sezione di Corte di appello e Procura generale di Lecce.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 della legge 3 giugno 1935-XIII, con cui il Tribunale di Taranto è distaccato dalla Corte di appello di Bari ed è aggregato alla Sezione di Corte di appello di Lecce;
Visto l'art. 6 della stessa legge che autorizza ad emanare con Regi decreti le relative norme di attuazione;
Ritenuta la necessità di modificare le piante organiche del personale di cancelleria e segreteria della Corte di appello e della Procura generale di Bari, della Sezione di Corte di appello di Lecce e della Procura generale presso detta Sezione di Corte di appello;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei funzionari di cancelleria e segreteria della Corte di appello e della Procura generale di Bari, della Sezione di Corte di appello di Lecce e della Procura generale presso detta Sezione di Corte di appello è determinato dalla annessa tabella *A* vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 140. — MANCINI.

TABELLA A.

Tabella di ripartizione.

UFFICI GIUDIZIARI	Cancellerie		Segreterie	
	Cancellieri capi	Cancellieri di sezione Primi cancellieri Cancellieri Aiutanti	Segretari capi	Segretari di sezione Primi segretari Segretari Aiutanti
Bari - Corte di appello	1	15	—	—
Bari - Procura generale presso la Corte di appello	—	—	1	5
Lecce - Sezione di Corte di appello	1	6	—	—
Lecce - Procura generale presso la Sezione di Corte di appello	—	—	1	3

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Guardasigilli: SOLMI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1336.

Modificazioni all'ordinamento degli Archivi notarili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e il R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul nuovo ordinamento degli Archivi notarili;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per gli incarichi preveduti nell'art. 53 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 31 dicembre 1928 dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, al 31 dicembre 1931 dell'art 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, e al 31 dicembre 1934 dal R. decreto 25 aprile 1932, n. 477, è prorogato al 30 giugno 1936. Dalla proroga sono esclusi gli incarichi al personale dei gradi undecimo, decimo, nono del gruppo *C* di esercitare le funzioni del personale dei gradi decimo, nono, ottavo del gruppo *A* e viceversa.

Il termine per la nomina a posti inferiori preveduto negli articoli 11 R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3138, e 54 del R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1737, stabilito al 30 giugno 1929 dall'art. 3 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2143, al 30 giugno 1932 dall'art. 1 del R. decreto 6 maggio 1929, n. 832, e al 30 giugno 1935 dal R. decreto 25 aprile 1932, n. 477, è prorogato al 31 dicembre 1936.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 99. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1337.

Modificazioni all'organico del personale civile di gruppo A dell'Istituto geografico militare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327;
Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250, contenente norme sull'avanzamento ai gradi 5° e 4° del geodeta capo dell'Istituto geografico militare;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'organico del personale civile del gruppo *A* dell'Istituto geografico militare, di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928, n. 327, è sostituito dal seguente:

Grado 6° - Geodeta capo . . . . . . posti n. 1
» 6° - Ingegnere geografo superiore » » 1
» 7° - Ingegnere geografo capo . . » » 1
» 8° - Ingegnere geografo principale » » 1
» 9° - Ingegnere geografo . . . . » » 1
» 10° - Ingegnere geografo aggiunto » » 1

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1709, convertito in legge con la legge 25 gennaio 1934, n. 250, nei riguardi del geodeta capo dell'Istituto geografico militare.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1935 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 362, *foglio* 101. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 giugno 1935-XIII, n. 1338.

Autorizzazione al comune di Calascibetta ad applicare le imposte di consumo con la tariffa della classe G.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 giugno 1933, n. 819, col quale il comune di Calascibetta è stato autorizzato ad applicare, fino al 31 dicembre 1934, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*, a' sensi dell'art. 26 del testo unico per la finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vista la domanda avanzata dal detto Comune per ottenere la proroga della suaccennata autorizzazione;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il comune di Calascibetta è autorizzato a continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 1937, le imposte di consumo entro i limiti stabiliti per i Comuni della classe *G*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 362, foglio 83. — MANCINI.

REGIO DECRETO 3 giugno 1935-XIII, n. 1339.

Erezione in ente morale della Scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini », in Genova-Bolzaneto.

N. 1339. R. decreto 3 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, la Scuola secondaria di avviamento professionale « Piero Gaslini » di Genova-Bolzaneto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1935-XIII, n. 1340.

Cessione gratuita di area allo Stato da parte del comune di Dignano d'Istria.

N. 1340. R. decreto 13 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, il Ministro proponente viene autorizzato ad accettare la donazione del terreno sito nella frazione Roveria del comune di Dignano d'Istria, riportato in catasto alla particella 1197/1, corpo tavolare 31, P.T. 117, della superficie di mq. 2946, sul quale è stato costruito un edificio scolastico, donazione fatta allo Stato dal comune di Dignano d'Istria con contratto 10 novembre 1934.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1341.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione « Pasquale Donetti » presso la Regia università di Genova.

N. 1341. R. decreto 20 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene approvato il nuovo statuto della Fondazione « Pasquale Donetti » presso la Regia università di Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1342.

Autorizzazione alla Regia Galleria nazionale d'arte moderna, in Roma, ad accettare un legato.

N. 1342. R. decreto 20 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia Galleria nazionale d'arte moderna in Roma viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla signora Teresa Oneto, consistente nel ritratto del sig. Francesco Oneto, dipinto da Domenico Morelli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 20 giugno 1935-XIII, n. 1343.

Autorizzazione al Regio istituto tecnico agrario di Todi ad accettare un lascito.

N. 1343. R. decreto 20 giugno 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto tecnico agrario di Todi viene autorizzato ad accettare il lascito stabilito nelle disposizioni testamentarie del 2 febbraio 1925 e 17 maggio 1925, dal compianto notaio Eugenio Mannucci per la somma di annue L. 1500, in favore della istituzione agricola, governativa, provinciale e comunale, viciniore alla villa e parrocchia di Paterna.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1935 - Anno XIII

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1935-XIII.

Autorizzazione a gestire Magazzini generali in Voghera.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei Magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930, n. 685, concernente l'autorizzazione di succursali di Magazzini generali;

Vista l'istanza del Consorzio agrario cooperativo di Lodi-Milano-Pavia, intesa ad ottenere l'autorizzazione a gestire una succursale dei Magazzini generali in Voghera;

Sentito il parere espresso dal Consiglio dell'economia corporativa di Pavia nella seduta del 14 maggio 1935-XIII;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario cooperativo di Lodi-Milano-Pavia, esercente Magazzini generali di Pavia, è autorizzato a gestire in Voghera una succursale di detti Magazzini per il deposito di merci nazionali e nazionalizzate.

Il testo del regolamento e delle tariffe sono gli stessi di quelli approvati con decreto 30 agosto 1927 e successivamente modificati.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pavia provvederà alla esecuzione del presente decreto e proporrà al Ministero, entro sei mesi dalla pubblicazione di questo, l'ammontare della cauzione che la succursale deve versare a norma di legge.

Il presente decreto di autorizzazione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 luglio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2781)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1935-XIII.

Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 27 giugno 1935, n. 1323, che accorda la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime impiegate nella fabbricazione degli autoveicoli che si esportano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494, e 27 giugno 1935, n. 1323, concernenti la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle materie prime di provenienza estera impiegate nella fabbricazione di autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

La restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio, di cui ai Regi decreti-legge 20 settembre 1934, n. 1494, e 27 giugno 1935, n. 1323, è stabilita nella misura di L. 1,75 per chilogramma, per le vetture e per i telai (châssis), completi di motore, in quanto si tratti di vetture automobili complete per passeggeri e di telai (châssis), completi di motore, destinati ad autoveicoli per trasporto di persone.

Per quanto riguarda i telai (châssis), completi di motore, di autoveicoli per uso industriale (autocarri, furgoni, furgoncini e simili), siano essi completi o no di carrozzeria, la restituzione è stabilita nelle misure sotto indicate:

1° L. 1,75 per chilogrammo: per i telai (châssis), completi di motore, del peso fino a chilogrammi 1500;

2° L. 1,50 per chilogrammo: per i telai (châssis), completi di motore, pesanti più di 1500 fino a 4000 chilogrammi;

3° L. 1,30 per chilogrammo: per i telai (châssis), completi di motore, pesanti più di 4000 chilogrammi.

Agli effetti della restituzione di cui trattasi si considerano come complete le vetture automobili per trasporto di persone che siano almeno complete del telaio (châssis), col motore e la carrozzeria.

Art. 2.

Sono parti di ricambio di vetture automobili per trasporto di persone e dei telai relativi, ammissibili alla restituzione dei diritti, nella misura di L. 1,75 per chilogrammo, tutti i pezzi staccati del telaio e della carrozzeria, i motori e le loro parti, nonchè gli organi accessori, purchè sia comprovato che si tratti di pezzi ed organi normalmente impiegati nella fabbricazione di vetture automobili per trasporto di persone delle quali sia stata già effettuata dalla stessa ditta la esportazione col beneficio del *drawback*.

Sono parti di ricambio di autoveicoli per usi industriali, ammissibili alla restituzione dei diritti nella misura di lire 1,30 per chilogrammo, tutti i pezzi staccati del telaio, i motori e le loro parti, nonchè gli organi accessori (esclusi, pertanto, la carrozzeria e i pezzi staccati della carrozzeria), purchè sia comprovato che si tratti di pezzi ed organi normalmente impiegati nella fabbricazione dei telai e dei relativi motori dei quali sia stata già effettuata dalla stessa ditta la esportazione col beneficio del drawback.

Le parti e gli organi di cui ai precedenti comma, in quanto destinati ad autoveicoli o telai completi per trasporto di persone od a telai, completi di motore, di autoveicoli per usi industriali, pure esportati dalla medesima ditta col godimento del drawback, sono ammessi al beneficio suindicato nei limiti di un quantitativo non superiore al 18 % del peso:

a) delle vetture automobili per trasporto di persone e dei telai (châssis), completi di motore, destinati agli stessi autoveicoli;

b) dei telai (châssis), completi di motore, di autoveicoli per usi industriali (esclusa la carrozzeria).

La esportazione di tali parti ed organi dovrà essere effettuata non oltre i sei mesi dalla data di esportazione delle vetture automobili complete e dei telai (châssis), completi di motore, cui si riferiscono.

Art. 3.

Per le vetture automobili complete per trasporto di persone e per i telai (châssis), completi di motore, la restituzione dei diritti è commisurata al peso effettivo di dette vetture e telai, escluso il peso dei carburanti e lubrificanti eventualmente contenuti nei serbatoi, nonchè il peso dell'acqua contenuta nel radiatore o nella riserva.

Nel peso di ciascuna vettura automobile, per trasporto di persone, completa, o di ciascun telaio, completo di motore, degli stessi autoveicoli potrà comprendersi il peso di non più di due ruote di ricambio, nonchè quello degli utensili di normale dotazione degli autoveicoli di cui trattasi, entro i limiti quest'ultimi di un massimo di chilogrammi 20 per ogni vettura o telaio.

Per gli autoveicoli per uso industriale potrà comprendersi soltanto il peso degli utensili di normale dotazione, nei limiti di kg. 30 per ogni autoveicolo.

Art. 4.

Al beneficio della restituzione dei diritti sono ammessi anche i prodotti di cui ai precedenti articoli esportati con destinazione nelle Colonie e nei Possedimenti italiani.

Art. 5.

Per avere diritto alla restituzione di cui al presente decreto è necessario che la esportazione dei prodotti ammessi alla restituzione stessa sia effettuata direttamente dalle fabbriche di vetture automobili debitamente esercenti l'industria nel Regno e per conto delle fabbriche medesime, tanto se i prodotti vengano spediti a mezzo ferrovia, quanto se

l'esportazione avvenga per vie ordinarie. Tuttavia è consentito a dette fabbriche, ai fini esclusivi del compimento delle operazioni doganali, di farsi rappresentare da uno spedizioniere autorizzato o da altro mandatario, munito di regolare procura.

Art. 6.

È fatto obbligo al fabbricante di indicare nelle dichiarazioni di uscita il peso netto reale delle vetture automobili, dei telai e delle parti di ricambio sul quale dovrà essere commisurata la restituzione dei diritti, nonchè tutte le caratteristiche delle vetture se l'esportazione avvenga per le vie ordinarie. Tuttavia è consentito a dette fabbriche ai fini esclusivi del compimento delle operazioni doganali di farsi rappresentare da uno spedizioniere autorizzato o da altro mandatario munito di regolare procura.

Art. 6.

È fatto obbligo al fabbricante di indicare nelle dichiarazioni di uscita il peso netto reale delle vetture automobili, dei telai e delle parti di ricambio, sul quale dovrà essere commisurata la restituzione dei diritti, nonchè tutte le caratteristiche delle vetture e dei telai (tipo, numero del telaio, numero del motore, ecc.) e la denominazione commerciale di ciascuna specie di parte di ricambio.

Le bollette di esportazione modello A-51 relative a tali parti di ricambio dovranno far riferimento alle analoghe bollette concernenti le vetture complete ed i telai completi di motore già esportati. Sulle matrici di tali ultime bollette dovranno essere apposte opportune annotazioni per impedire che abbia ad ammettersi al beneficio del drawback, per ciascuna vettura o telaio esportati, un quantitativo di parti di ricambio superiori a quello stabilito dal presente decreto.

Art. 7.

Per la concessione della restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture, sui telai completi di motore e sulle parti di ricambio esportate, saranno osservate le formalità e condizioni di cui all'art. 260 del regolamento per la esecuzione della legge doganale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1896, n. 65, successivamente modificato.

Art. 8.

Le bollette di uscita saranno allibrate in apposite serie di registri modello A-8, con distinta intestazione e cioè una per le vetture complete per trasporto di persone e per i telai completi di motore destinati ad autoveicoli per trasporto di persone, una per le parti di ricambio relative, una per i telai, completi di motore, di autoveicoli per usi industriali ed una per le parti di ricambio relative a questi ultimi telai.

Art. 9.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(2862)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1935-XIII.
Sostituzione del liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Veduto il R. decreto 20 settembre 1934, col quale la Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo) veniva sciolta e messa in liquidazione;

Considerato che con decreto Ministeriale 4 aprile 1935 venivano accolte le dimissioni del cav. rag. Vincenzo Gallina da liquidatore della Cassa predetta ed in sua vece veniva nominato l'avv. Mario Crescimanno;

Veduta la lettera 7 maggio 1935-XIII, con la quale l'avvocato Mario Crescimanno declina l'incarico suddetto;

Veduta la lettera 15 giugno 1935, n. 34950, di S. E. il prefetto di Palermo;

Decreta:

Il sig. rag. Giuseppe Mendola di Antonino è nominato liquidatore della Cassa rurale « S. Giuseppe » di Mezzojuso (Palermo), in sostituzione del cav. rag. Vincenzo Gallina, dimissionario, e con i poteri di cui all'art. 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 luglio 1935 - Anno XIII

Il Ministro: ROSSONI.

(2784)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota 23 luglio 1935, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1286, concernente l'avanzamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario, il collocamento a riposo dei sottufficiali e la riduzione del premio di rafferma spettante ai sergenti maggiori ammessi alla carriera continuativa.

(2864)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto autonomo delle case popolari di Forlì.

Con Regio decreto 20 giugno 1935-XIII è stato prorogato al 31 dicembre 1935 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per la case popolari di Forlì.

(2828)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 50.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	470765	145 —	*Casillo* Filomena di Bonaventura, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Roccadaspide (Salerno).	*Casilli* Filomena di Bonaventura, minore ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	232498 232500	52, 50 119 —	Proietti *Turiddu* fu Carlo, minore sotto la tutela di Proietti Pietro fu Ercolano, domt. a Narni (Terni).	Proietti *Torinto* fu Carlo, minore ecc come contro.
»	267916	245 —	Napoli Carmelo di Calogero, domt. in San Giuseppe Jato (Palermo).	Napoli *Carmelo-Antonio-Baldassare* di Calogero, *minore sotto la p. p. del padre*, domt. come contro.
Cons. 3,50 %	343759	1130, 50	Faà di Bruno Costanza fu Conte Alfonso, domt. a Torino; con usufr. vital. a Gruat contessa *Teresa* fu Felice, ved. Alfonso Faà, rimaritata Giuseppe Gloria, domt. a Torino.	Intestata come contro; con usuf vital. a Gruat contessa *Maria-Teresa* fu Felice, ved. ecc. come contro.
»	343760	1130, 50	Faà di Bruno conte Ardizzino fu conte Alfonso, domt. a Torino; con usufr. vital. come la precedente.	Intestata come contro; con usufr vital. come la precedente.
»	479283	140 —	Belcastro *Battista* fu Luigi, domt. a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) ipotecata.	Belcastro *Giovanni Battista* fu Luigi, domt. come contro, ipotecata.
3,50 % Redimibile	411539	283, 50	Magni Carlo fu *Giovanni* minore sotto la p. p. della madre Motta *Fantina* fu Carlo, ved. Magni *Giovanni*, domt. a Missaglia (Como).	Magni Carlo fu *Giuseppe* minore sotto la p. p. della madre Motta *Santina* fu Carlo, ved Magni *Giuseppe*, domt. come contro.
»	324398	122, 50	Barale *Ermelinda* fu Felice, moglie di Greppi Giuseppe, domt. a Torino.	Barale *Giulia-Ermelinda* fu Felice, moglie di Greppi Giuseppe, domt a Trino (Vercelli).
Cons. 3,50 %	469775	87, 50	Rossi Domenico di Francesco, domt. ad Agliè (Torino) con usuf. vital. congiuntamente e cumulativamente con diritto (omissis) di accrescimento a Rossi *Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, nubili, domt. a Rivarolo Canavese (omissis).	Intestata come contro; con usuf. vital. (omissis) congiuntamente e cumulativamente con diritto di accrescimento a Rossi *Maria-Luigia-Giacinta* ed Elisabetta fu Francesco, domt. come contro (omissis).
»	472819 546144	210 — 70 —	Abruzzini *Giuseppina* fu Michele, ved. di Bosco Francescantonio, domt. a Vieste (Foggia).	Abruzzini *Maria-Giuseppa* fu Michele, ved. ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	80478 80479	227, 50 546 —	Rolla *Emma* fu Vittorio, moglie di Bertinatti Pietro, domt. a Torino. La 2ª rendita è vincolata.	Rolla *Teodora-Eleonora-Emma* fu Vittorio, moglie ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	215996	1050 —	Micali Eloisa fu Giacinto, ved. di *Teodoro* Annibaldi Biscossi fu *Gaspero*, domt. a Livorno.	Micali Eloisa fu Giacinto ved. di *Santorre-Teodoro-Andrea-Maria* Annibaldi Biscossi fu *Gaspare*, domt. come contro.
»	5490	2380 —	Micali Eloisa fu Giacinto, moglie del comm. *Teodoro* Annibaldi Biscossi, domt. a Livorno, ipotecata per dote della titolare.	Micali Eloisa fu Giacinto, moglie di *Santorre-Teodoro-Andrea-Maria* Annibaldi Biscossi, domt. a Livorno, ipotecata come contro.
3,50 % Redimibile	80559	14 —	*Tedeschini* Cecilia fu Giuseppe minore sotto la p. p. della madre Locatelli Teresa fu Bernardo, ved. di *Tedeschini* Giuseppe, domt. a Berbenno (Bergamo).	*Todeschini* Cecilia fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Locatelli Teresa fu Bernardo, ved. di *Todeschini* Giuseppe, domt. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	64500	175 —	Calda *Giuseppe-Vittorio* fu Belisario minore sotto la p. p. della madre Accarini Teresa fu Democrito, domt a Polesine Parmense (Parma) con usufr. vital. ad Accarini Teresa fu Democrito, ved. di Calda Belisario.	Calda *Vittorio-Giuseppe-Pietro* fu Belisario, minore ecc. come contro e con usufr. vital. come contro.
»	64501	560 —	Intestata come la precedente senza usufrutto.	Intestata come la precedente senza usufrutto.
Cons. 3,50 % (1902)	8506	416, 50	Migliorini Giuditta fu Carlo, *nubile*, interdetta sotto la tutela di Gavazzi Luigi, domt a Piteglio (Firenze).	Migliorini Giuditta fu Carlo, *vedova di Lotti Giovanni fu Pietro*, dom. come contro.
3,50 % Redimibile	326856	178, 50	Galiano Maria Rosaria ved. di Lauro Alberto, dom a Napoli, vincolata per devoluzione a favore dei figli della titolare Di Lauro *Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto pel caso che la titolare passasse a seconde nozze	Intestata come contro; vincolata per devoluzione a favore dei figli della titolare Di Lauro *Maria Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, ecc. come contro.
»	362088	269, 50	di Lauro *Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, minori sotto la p p. della madre Galiano Rosaria o Maria Rosaria, dom. a Napoli con usuf. a Gagliano Rosaria o Maria Rosaria fu Gennaro ved. di di Lauro Alberto, dom. a Napoli.	di Lauro *Maria Anna*, Ferdinando e Rita fu Alberto, minori ecc come contro e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 %	684990	175 —	Rossi Angela moglie di Penna Edoardo, *Giovanna* nubile e Rosa, tutti del fu Vincenzo, l'ultima minore soto la p. p. della madre Caviglia Emilia, ved di Rossi Vincenzo e Caviglia Giovanna fu Natale nubile, quali eredi indivisi di Macchiavello Pietro fu Domenico, dom a Genova: con usuf. a Caviglia Giovanna fu Giovanni.	Rossi Angela, moglie di Penna Edoardo, *Giuseppina*, nubile e Rosa, tutti del fu Vincenzo ecc. come contro, con usuf. come contro.
»	158186	87, 50	*Sbarbaro* Angela fu Nicola-Giuseppe, nubile, dom a Borzomasca (Genova).	*Sbarboro* Angela fu Nicola Giuseppe, dom. come contro.
»	791140	1050 —	Sbarbaro Angela fu *Giuseppe*, moglie di Bonino *Sebastiano*, dom. a Chiavari (Genova).	*Sbarboro* Angela fu *Nicola-Giuseppe*, moglie di Bonino *Natale-Sebastiano* dom. come contro.
3,50 % Redimibile	393116	59, 50	Gerosa Maria, *Giuseppe*, Ambrogio, ed Enrico di Luigi, minori sotto la p. p. del padre, dom. a Renate (Milano).	Gerosa Maria, *Gino-Giuseppe*, Ambrogio ed Enrico di Luigi, minori ecc. come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 22 giugno 1935 Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(2504)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 201.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 291 — Data: 28 maggio 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Ortalli Bergonzi Umberto fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: al portatore 8 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 800, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 6 giugno 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Cremona — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 5 — Rendita: consolidato 5 per cento — Capitale: L. 1000, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 2 dicembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Palmiero Giuseppe fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 45, consolidato 5 per cento — Titoli del Debito pubblico: nominativi: 1 — Rendita: L. 59,50 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: mod. 241 — Data: 21 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Stefano Cutelli fu Francesco quale presidente della Congregazione di carità di Milazzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 65, consolidato 5 per cento, con decorrenza omessa.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 241 — Data: 21 novembre 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Giuseppe Troise per conto di Milidieri Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 210, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1924.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 351 — Data: 19 febbraio 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Costantino Giovanni fu Liborio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 69 — Data: 29 settembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Mollica Antonietta — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Rendita: L. 3, consolidato 3 per cento, con decorrenza 1° ottobre 1932.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 15 giugno 1935 - Anno XIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2418)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI.

(2ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Soc. An. « Lloyd Orientale », con sede in Genova.

Il liquidatore della Società anonima « Lloyd Orientale », con sede in Genova ha chiesto lo svincolo totale della cauzione, costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che non esiste più alcun creditore per contratti di assicurazione diretta e che è stato estinto ogni e qualsiasi impegno derivante da operazioni assicurative.

Chiunque abbia ragione di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire in debita forma legale, ricorso a questo Ministero (Servizio delle assicurazioni), non oltre il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto liquidatore, avv. Francesco Maria Margara, via Botero, 16 - Torino.

(2626)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società an. cooperativa di lavoro « La Costante », con sede in Catania, non avendo per oltre due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta da ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(2796)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio per la strada interpoderale Cafragna-Banzola (Parma).

Con R. decreto 24 gennaio 1935, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio successivo al reg. 5, foglio 337, è stato costituito il Consorzio della strada interpoderale Cafragna-Banzola, in provincia di Parma e con decreto Ministeriale 12 luglio 1935, n. 3080, è stato approvato lo statuto dell'Ente.

(2807)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Soppressione del Consorzio idraulico « Musestre » (Treviso).

Con R. decreto 13 giugno 1935, n. 2696, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio corrente, registro 20, foglio n. 325, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato soppresso, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio idraulico « Musestre » (Treviso) e ne sono trasferite le funzioni di Consorzio di bonifica Vallio e Meolo.

(2839)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Graduatoria del concorso a 10 posti di ispettore metrico in prova.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 134, che approva alcuni ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 10 gennaio 1935-XIII, n. 74, che modifica il ruolo organico del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi,

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo, registro n. 3 Corporazioni, foglio 350, con il quale fu indetto un concorso per esami a 10 posti di ispettore

metrico aggiunto in prova (già ufficiale metrico aggiunto in prova) nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Vista la relazione presentata dalla Commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e idonei nel concorso per esami a 10 posti d'ispettore metrico aggiunto in prova nell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi:

Candidati dichiarati vincitori:

	Candidato	Punti
1.	Peduto Emidio	con punti 127,75 su 140
2.	Rimediotti Ugo	» » 121,25 » »
3.	Rago Carlo	» » 114 — » »
4.	Altieri Ugo	» » 113 — » »
5.	Massa Giosuè	» » 110,25 » »
6.	Mereu Guido, (ex combattente)	» » 105 — » »
7.	Padovani Aldo, (ex combattente - Iscritto al P. N. F. prima del 28-10-1922)	» » 102 — » »
8.	Vezzosi Gastone, (iscritto al P. N. F. prima del 28-10-1922)	» » 100 — » »
9.	Abate Salvatore, (iscritto al P. N. F. prima del 28-10-1922)	» » 95 — » »
10.	Zanetta Vincenzo, (orfano di guerra)	» » 94,50 » »

Candidati, classificati dopo i vincitori, e dichiarati idonei:

	Candidato	Punti
1.	Minacapelli Vincenzo	con punti 108,50 su 140
2.	Taglieri Florindo	» » 108,25 » »
3.	De Felice Mansueto	» » 108 — » »
4.	Guzzetta Giuseppe	» » 106 — » »
5.	Biasetton Mario	» » 105,50 » »
6.	Marcianò Francesco	» » 105,25 » »
7.	Ferullo Salvatore	» » 105 — » »
8.	Matone Guido	» » 104 — » »
9.	Tassone Luigi	» » 100,50 » »
10.	Mattei Dino	» » 99 — » »
11.	Pastorini Marcello	» » 98 — » »
12.	Migoni Vincenzo	» » 97,25 » »
13.	Giommoni Luigi	» » 97 — » »
14.	Santoro Renato	» » 96,25 » »
15.	Paolocci Alfieri	» » 96,25 » »
16.	Scaglione Giuseppe	» » 96 — » »
17.	Cangialosi Salvatore	» » 94,25 » »
18	Farroni Pacifico	» » 93,75 » »
19.	Pannunzio Lamberto	» » 92,50 » »
20.	Fredella Nicola	» » 92,25 » »
21.	Borricelli Amedeo	» » 92 — » »
22.	Alberti Alessandro	» » 91,50 » »
23.	Vicarelli Romolo	» » 91,25 » »
24.	Anastasi Vittorio	» » 91 — » »
25.	Franco Vinicio	» » 89 — » »
26.	Violante Enrico	» » 88,50 » »
27.	Marinelli Fulvio	» » 86,25 » »
28.	Foggi Aurelio	» » 83,25 » »

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 maggio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(2847)

REGIA PREFETTURA DI PISTOIA

Concorsi a posti di sanitario condotto.

IL PREFETTO

Veduti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, che disciplina lo svolgimento dei concorsi ai posti di sanitario condotto che resultino vacanti alla data del 30 aprile 1935-XIII;

Decreta:

Sono indetti per la provincia di Pistoia i concorsi alle seguenti sedi di sanitari condotti:

I. — *Medici condotti.*

Cutigliano - Condotta medico-chirurgica unica; popolazione 3404; estensione in kmq. 65,490; stipendio annuo lordo L. 9500.

Marliana - Condotta medico-chirurgica del capoluogo; popolazione 1700 abitanti; estensione in kmq. 21; stipendio annuo lordo L. 9000.

Marliana - Condotta medico-chirurgica di Montagnana; popolazione di circa 2200 abitanti; estensione in kmq. 21; stipendio annuo lordo L. 9000.

Monsummano - Condotta medico-chirurgica del Cintolese; popolazione abitanti 2133; estensione in kmq. 10,690; stipendio annuo lordo L. 8000.

Montale - Condotta medico-chirurgica unica; popolazione abitanti 5398; estensione in kmq. 28; stipendio annuo lordo L. 8500.

Sambuca Pistoiese - Consorzio sanitario Sambuca (Pistoia) e Cantagallo (Firenze), con residenza in Treppio; popolazione 3000 abitanti; superficie 36 kmq.; stipendio annuo lordo L. 9500.

II. — *Veterinari condotti.*

Montale - Condotta veterinaria unica nel Comune; popolazione complessiva abitanti n. 5398; estensione in kmq. 28. La condotta comprende all'incirca i seguenti capi di bestiame: bovini n. 850, equini n. 150, caprini n. 30, suini n. 250; esistono nel territorio 5 macelli privati, vi si effettua una fiera annuale. Stipendio annuo lordo L. 7500.

III. — *Ostetriche condotte.*

Marliana - Condotta ostetrica del capoluogo; popolazione 1700 abitanti; estensione in kmq. 21; stipendio iniziale lordo L. 2750.

Marliana - Condotta ostetrica 2ª (o di Momigno); popolazione di circa 2200 abitanti; estensione in kmq. 21; stipendio iniziale lordo L. 2750.

Monsummano - Condotta ostetrica di Montevettolini; popolazione complessiva abitanti n. 1958; superficie in kmq. 9,880; stipendio iniziale lordo L. 3000.

Piteglio - Condotta ostetrica 3ª (o della Valle di Forfora); popolazione complessiva circa 1000 abitanti; superficie di circa 8 kmq.; stipendio iniziale lordo L. 2500.

Gli aspiranti ai posti di cui sopra dovranno fare pervenire all'Ufficio protocollo della Regia prefettura di Pistoia entro le ore 18 del giorno 31 agosto 1935-XIII, domanda su carta bollata da L. 4 di ammissione al concorso, contenente le indicazioni del domicilio, nonchè quella delle sedi alle quali si aspira secondo l'ordine di preferenza.

Le relative Commissioni giudicatrici dei concorsi saranno nominate dal Ministero dell'interno che stabilirà anche la data di inizio delle prove di esame e la sede per il loro svolgimento.

I programmi particolareggiati di esame sono stati approvati con decreto Ministeriale 15 aprile 1935-XIII.

Per maggiori notizie circa il trattamento economico ed altri eventuali chiarimenti, i candidati sono pregati di rivolgersi direttamente ai rispettivi Enti.

Pistoia, addì 31 maggio 1935 - Anno XIII

Il prefetto: TOFFANO.

(2845)

REGIA PREFETTURA DI PESARO

Concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Fano.

È aperto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Fano con popolazione di 32.715 abitanti.

Stipendio lordo L. 7800, con aumenti biennali.

Indennità di servizio L. 980 al lordo delle ritenute di legge.

Indennità di caroviveri nella misura corrisposta agli altri impiegati comunali.

Le domande ed i documenti prescritti dovranno pervenire alla Regia prefettura di Pesaro non oltre le ore 18 del giorno 30 settembre 1935.

IL PREFETTO.

(2846)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.